



**Tribunale di Palermo**  
**Sez. IV Civile - Fallimentare**  
**Il Presidente**

Palermo, 25 ottobre 2018

**al Presidente del Tribunale**  
**ai Curatori fallimentari ed ai loro Coadiutori**  
**al Dirigente della cancelleria fallimentare**  
  
**e, p.c., ai Giudici della sezione fallimentare**

**Oggetto: Circolare del Presidente n. 1/2018**

**RELAZIONE E RAPPORTO RIEPILOGATIVO ex art. 33**

**L.F.**

Come è noto, l'ultimo comma dell'art. 33 della Legge Fallimentare prevede, tra le incombenze dei Curatori per i fallimenti soggetti al cosiddetto "nuovo rito", in sostituzione della precedente **relazione** periodica comunque prevista dal medesimo articolo di legge per i fallimenti dichiarati anteriormente, quella consistente nel **deposito semestrale di un rapporto riepilogativo** delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnata dal conto della gestione. E' prescritta, tra l'altro, la **trasmissione** del rapporto, unitamente alle eventuali osservazioni del **comitato dei creditori** (al quale il rapporto va trasmesso unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari

relativi al periodo), **all'ufficio del registro delle imprese, nonché ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.**

Un controllo massivo operato dall'ufficio statistico del Tribunale ha consentito recentemente di accertare che, in un numero significativo di procedure, l'obbligo in considerazione (al pari di quello che, per le procedure "ante riforma", continua a disciplinarle) viene pressochè sistematicamente trascurato o comunque viene adempiuto saltuariamente, ed in occasione di alcune audizioni chiarificatrici disposte da questo Presidente è emerso il convincimento, in verità piuttosto generalizzato, che la redazione ed il deposito della relazione (per le procedure ante riforma) e del rapporto (per le procedure di "nuovo rito") possano essere omessi allorquando nel corso di un semestre non venga compiuta alcuna attività meritevole di attenzione, non vengano acquisite utilità, o non vengano effettuate spese.

Indipendentemente dal dato, inaccettabilmente desolante, attestante che lunghi periodi possano trascorrere nell'inerzia degli organi preposti alla sollecita conduzione e definizione della procedura, e sottolineandosi, in proposito, come financo la pendenza di liti non giustifichi in realtà la stagnazione del fallimento (avuto riguardo al disposto di cui all'art. 118 L.F. in punto di "chiusura anticipata" in pendenza di giudizi, in relazione alla quale sarà prossimamente diramata una specifica direttiva), va sottolineato che la disposizione in parola non autorizza affatto l'elastica interpretazione datane da diversi professionisti, chè anzi nelle intenzioni del Legislatore del 2006, che ne ha rafforzato la natura di strumento di trasparenza ed efficacia in precedenza affidata ad una mera relazione, siffatto obbligo è stato concepito come un indispensabile momento di riflessione e verifica circa lo stato della procedura, nonché di completa informazione a tutti i soggetti interessati al suo ordinato svolgimento in vista di una pronta e quanto più possibile soddisfacente definizione.

L'omesso o discontinuo adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 33 L.F., sia nei procedimenti di vecchio che di nuovo rito,



peraltro, può assumere rilievo nelle valutazioni rimesse al Tribunale in vista dell'eventuale **revoca** del professionista insistentemente inadempiente, può costituire oggetto di valutazione in sede di eventuali **azioni di responsabilità** o di **azioni di rivalsa** ex c.d. Legge Pinto, e sarà tenuto in specifica considerazione in occasione del conferimento di **nuovi incarichi** (nei termini meglio chiariti di seguito), in ossequio, d'altro canto, al disposto di cui all'art. 28, 3° comma, L.F. (introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6.8.2015, 132), a mente del quale <<il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma>>.

Non è ozioso rammentare, ad ogni buon fine, che il rapporto riepilogativo, là dove è previsto, va depositato con **modalità telematiche** nel fascicolo informatico della procedura, anche al fine di rendere possibili ed effettive le rilevazioni statistiche nazionali previste dal comma 9-*septies* del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n. 221.

Tramite la presente, pertanto, **si invitano tutti i sigg.ri Curatori ad attenersi scrupolosamente alla ripetuta prescrizione, ed a regolarizzare nel più breve possibile le posizioni anomale o incomplete**, allo stato oggetto di verifica da parte dei sigg.ri Giudici Delegati e di questa Presidenza, **con l'avvertenza che a far data dal 1° gennaio 2019 non saranno più conferiti incarichi ai professionisti già assegnatari di procedure disallineate rispetto all'obbligo in oggetto.**

Grato fin d'ora per la collaborazione chiesta a ciascun destinatario della presente nota, e certo che ne verrà colto lo spirito chiarificatore finalizzato all'ulteriore miglioramento dei positivi risultati raggiunti nel corso dell'anno giudiziario 2017/2018, colgo l'occasione per porgere a tutti un cordiale saluto.

\*\*\*

La **Cancelleria** curerà la trasmissione della presente circolare a tutti i Curatori, tramite PEC, e provvederà al suo inserimento sul sito




internet istituzionale del Tribunale di Palermo, box "Aste Giudiziarie", cartella "Circolari e Direttive".

Ne curerà, inoltre, la consegna, al Presidente del Tribunale ed ai giudici della sezione.

**Il Presidente di Sezione**

*Giovanni D'Antoni*



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Palermo, li 25/10/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Casimira LUPO*

